CHE APPROVA LE CONVENZIONI PEL RISCATTO DELLE FERROVIE VICENZA-THIENE-SCHIO, VICENZA-TREVISO PADOVA-BASSANO-PISA-COLLE SALVETTI, TUORO-CHIUSI

Art. 2 (Convenzione Pisa Collesalvetti)

In corrispettivo della cessione di cui al precedente articolo il Regio Governo paghera' alla provincia di Pisa la complessiva somma di lire 2,333,000 (lire duemilioni trecentotrentatremila) corrispondente all'annualita' calcolata in lire 119,175 (lire centodiciannovemila centosettantacinque), e capitalizzata al 5 per cento (cinque per cento) in applicazione dell'articolo 284 della legge sui lavori pubblici.

Il pagamento della predetta somma capitale sara' fatto nel termine di un trimestre dalla data della legge di approvazione della presente convenzione, a condizione che sia preceduto dalla consegna di tutti i titoli comprovanti la libera proprieta' della ferrovia ceduta, e senza decorrenza d'interessi durante il predetto termine di tre mesi soltanto.

Versione in vigore dal 9 agosto 1882, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva le convenzioni pel riscatto delle ferrovie Vicenza-Thiene-Schio, Vicenza-Treviso Padova-Bassano-Pisa-Colle Salvetti, Tuoro-Chiusi
Estremi	Legge 25 giugno 1882, n. 871
Partizione	Convenzione Pisa Collesalvetti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1882

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-le-convenzioni-pel-riscatto-delle-ferrovie-vicenza-thiene/convenzione-pisa-collesalvetti-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it